



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. N. 28507 ORD. N. 245 del 19/06/14

Oggetto: Ordinanza antiprostituzione

IL SINDACO

PREMESSO che in alcune zone del territorio comunale, sono stati riscontrati episodi legati al fenomeno della prostituzione tali da potersi ricondurre sia a fatti criminosi, quali lo sfruttamento della prostituzione stessa e atti di violenza, sia a comportamenti lesivi del pubblico decoro.

CONSIDERATO che, tali eventi, possono sia impedire e/o rendere difficoltosa la libera fruizione di strade e spazi pubblici, sia costituire grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto del frequente attraversamento pedonale e al comportamento imprudente di coloro che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento.

RITENUTO necessario adottare provvedimenti aventi carattere di urgenza per contrastare e reprimere la realizzazione di tali condotte.

VISTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

RILEVATO che, il presente provvedimento, è adottato con validità circoscritta al periodo che va dal 20 giugno al 30 settembre 2014, nel quale si ritiene indispensabile intervenire per limitare le problematiche esposte e le relative conseguenze.

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000.

VISTO l'art.16 della legge n.689 del 24 novembre 1981, come modificato dall'art.6 bis della legge n.125 del 24 luglio 2008 di conversione del D.L. n.92 del 23 maggio 2008.

VISTO l'art.2 del D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione".

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 come modificato dall'art.6 del D.L. n.92/2008 convertito in Legge n.125 del 24/07/2008.

VISTA la preventiva comunicazione al Prefetto di cui all'art.6 comma 4 del D.L.n°92 del 23/05/2008 convertito in L. n°125 del 24/07/2008.

ORDINA

1. Su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle strade e piazze pubbliche, nelle aree soggette a pubblico passaggio nonché nelle relative pertinenze stradali, ove stazionano soggetti i quali, per le condizioni di orario e/o di posizionamento a margine della carreggiata, siano in atteggiamento e/o indossino un abbigliamento atto ad attirare l'attenzione delle persone e contestualmente siano dediti all'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, è **fatto divieto ai conducenti dei veicoli** che giungano in prossimità o in corrispondenza degli stessi soggetti, di adottare le seguenti condotte:

a) procedere a passo d'uomo in modo da creare situazioni di disordine o intralcio per la circolazione stradale, dovendosi invece regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.

b) eseguire brusche frenate o rallentamenti improvvisi

c) eseguire qualsiasi manovra di accostamento e/o fermata, anche dichiaratamente per chiedere solo informazioni.

I suddetti comportamenti sono vietati anche quando siano finalizzati a lasciare scendere dal veicolo che si conduce i soggetti sopra descritti.

ORDINA ALTRESI'

2. Su tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle strade e piazze pubbliche, nelle aree soggette a pubblico passaggio nonché nelle relative pertinenze stradali è vietato assumere atteggiamenti, modalità di comportamento ovvero indossare abbigliamento che offende la pubblica decenza e che risultino tali da manifestare inequivocabilmente l'intendimento di offrire prestazioni sessuali a pagamento.

3. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza, comporta, a carico dei trasgressori e secondo il disposto dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 nonché dell'articolo 6 bis della legge n.125 del 24/07/2008, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689 del 24/11/1981, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo).

4. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza nonché a rimuovere con immediatezza tutti gli elementi che concorrano a causare l'illecito.

5. Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza, provvedendo anche ad intimare ai trasgressori l'immediata cessazione dell'illecito.

6. Il presente provvedimento ha validità dal 20 giugno al 30 settembre 2014

7. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

8. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale per il controllo sull'osservanza del provvedimento

Carrara 18/06/2014

IL SINDACO
Angelo Andrea Zubbani

